

ESF | FSE
Europäischer Sozialfonds
Fondo Sociale Europeo



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Progetto Empowerment – Supporto alla Provincia autonoma di Bolzano nell’attuazione dell’Asse delle Capacità Istituzionali

Temporary Framework Covid – 19

Monica Lai

Webinar 28/05/20

Comunicazione C(2020) 1863 *final* “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*”, adottata dalla Commissione europea in data 19 marzo 2020, modificata il 3 aprile 2020 e da ultimo modificata l'8 maggio 2020.

Scopo della Comunicazione è duplice:

- introdurre misure di aiuti di Stato efficaci e
- fornire un quadro di riferimento comune a tutti gli Stati, in modo da evitare frammentazioni nel mercato unico europeo, mantenendo intatta la parità di condizioni.

La **deroga** di riferimento per la concessione di aiuti ai sensi della Comunicazione in oggetto è il **107.3 b)** del Trattato, che fra l'altro stabilisce che la Commissione possa dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati **“a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”**.

Le misure oggetto della Comunicazione **non si sostituiscono a quelle normalmente in vigore**, ma le completano. Restano applicabili tutte le altre forme di sostegno alle imprese ed ai settori produttivi che:

- a) **NON** siano qualificabili come **aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato: si tratta, ad esempio, di misure generali a sostegno delle imprese (di tutte le tipologie dimensionali- PMI e GI – attive in tutti i settori produttivi e di tutto il territorio nazionale) per il perseguimento di un obiettivo di politica economica generale quale, ad esempio, l'occupazione o per la sospensione del versamento dei tributi o di misure i cui destinatari siano i consumatori e non le imprese (come ad esempio il rimborso di eventi annullati a causa dell'emergenza);
- b) siano qualificabili **aiuti di Stato** e possano essere concessi ai sensi della disciplina attualmente in vigore e composta, principalmente, da: Regolamento (UE) N. 1407/2013 per gli aiuti de minimis sino a 200.000 euro di massimale; Regolamento (UE) N. 651/2014 c.d. regolamento generale di esenzione per categoria (dall'acronimo inglese GBER); articolo 107, paragrafo 2, lettera b) per compensare i danni causati dal verificarsi di un evento eccezionale; articolo 103, paragrafo 3, lettera c) e Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Tipologie di aiuti di Stato concedibili a norma del TF:

- 1. Aiuti di importo limitato:** l'importo complessivo dell'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- 2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti:** garanzie pubbliche su prestiti individuali da erogare in risposta alla pandemia di Covid-19;
- 3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti:** gli aiuti di Stato in risposta alla pandemia di Covid-19 sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici;
- 4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari**
- 5. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine**
- 6. Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19**
- 7. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling** gli aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al Covid-19;

8. Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19: aiuti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19. Questi comprendono: i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati;

9. Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali: aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di Covid-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni, comprese le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità;

10. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19: contributi ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti;

11. Misure di ricapitalizzazione per le imprese non finanziarie: sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Esso mira a garantire che la perturbazione dell'economia non dia luogo a un'uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19.

Condizioni comuni per tutte le tipologie di aiuti del TF

- La Comunicazione è applicabile agli aiuti concessi **dopo la data del 1 febbraio 2020**
- la data **ultima d'applicazione**, ad oggi e salvo diverse considerazioni che la Commissione potrà effettuare in seguito, è il **31 dicembre 2020** (tranne che per le misure di ricapitalizzazione che è il **1 luglio 2021**);
- beneficiarie degli aiuti possono essere **tutte le imprese**, comprese anche quelle che sono entrate in difficoltà dopo il 31.12.2019 a causa del COVID-19
- le misure di aiuto dovranno essere preventivamente **notificate** alla Commissione Europea, che garantirà la rapida adozione delle relative decisioni di autorizzazione; gli Stati Membri dovranno dimostrare che le misure notificate siano necessarie, appropriate e proporzionate al fine di porre rimedio a un grave turbamento della propria economia;

- salvo i casi in cui sia espressamente vietato, le tipologie di aiuto di Stato previste dalla comunicazione **possono essere cumulate**;
- la concessione degli aiuti sulla base della Comunicazione richiederà il rispetto dei generali obblighi di trasparenza stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di Stato nonché specifici adempimenti in materia di comunicazione e monitoraggio;
- la Comunicazione potrà applicarsi **retroattivamente** anche agli aiuti "illegali" in quanto non notificati alla CE secondo il Temporary Framework concessi a partire dal 1° febbraio 2020 (quindi prima dell'adozione della Comunicazione stessa).